

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

adottata con i poteri del Consiglio Comunale

N. 39 DEL 26-11-2012

OGGETTO: Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali -
Approvazione

L'anno duemiladodici, il giorno 26 del mese di NOVEMBRE nella sede del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 30 luglio 2012 con cui il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Comune di Campobello di Mazara, composta dai seguenti sigg.:

			Presente
Dr. MAMMANO	ESTHER	Presidente	X
Dr. RUGGIERI	NATALIA	Commissario	X
Dr. MALLEMI	SALVATORE	Commissario	X

Partecipa alla riunione il Dr. A. SCIANNA Segretario Generale di questo Comune.

TESTO DELLA PROPOSTA

VALUTATA la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presenti sul territorio sia nelle strutture annesse agli edifici scolastici che in strutture indipendenti;

VISTO l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977 n. 517 che prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l'attività sportiva nelle strutture annesse agli edifici scolastici corrisponda pienamente al raggiungimento di tali finalità;

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere dati in concessione a terzi;

VISTO il "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" predisposto dal Servizio Patrimonio ed allegato al presente atto, composto da n. 21 articoli;

DATO ATTO che si può procedere all'approvazione del Regolamento in argomento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la delibera di approvazione della presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO il Decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D. Lgs. 18.02.2000 n° 267);


VISTO lo Statuto Comunale;

Per quanto narrato in premessa, alla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale


SI PROPONE

1. di **APPROVARE** l'allegato "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" composto da n. 21 articoli.
2. di **STABILIRE** che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni.
3. di **DARE ATTO** che la delibera di approvazione della presente proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.
4. di **DARE MANDATO** al dirigente del competente servizio di curare gli adempimenti successivi all'adozione del presente atto.
5. di **PROCEDERE** alla pubblicazione nei termini di Legge all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale internet dell'Ente.

Il Proponente




Il Responsabile dell'istruttoria




SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI – SERVIZIO PATRIMONIO

Esaminata la proposta di delibera come presentata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, si esprime per la regolarità tecnica, parere



Campobello di Mazara li 26-11-2017

Il Capo Settore
Dott. Pietro Pantaleo





COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia Regionale di Trapani

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Allegato alla deliberazione della C.S. con i poteri del C.C. n. 39 del 26-11-2012

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Attività dell'amministrazione riferite ai sistema sportivo locale

Art. 4 - Forme di gestione

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN USO

Art. 5 - Affidamento in uso

Art. 6 - Modalità di assegnazione per l'affidamento in uso

Art. 7 - Modalità di utilizzo per l'affidamento in uso

Art. 8 - Tariffe

Art. 9 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti

Art. 10 - Rinuncia

Art. 11 - Sospensione

Art. 12 - Revoca

Art. 13 - Agibilità impianti

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 14 - Criteri generali della concessione in gestione

Art. 15 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi

Art. 16 - Obblighi dei concessionario

Art. 17 - Determinazione e pagamento del canone

Art. 18 - Norme transitorie

Art. 19 - Rinvii

Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre annesse agli edifici scolastici del Comune, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 2 – Finalità

Il Comune di Campobello di Mazara, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell' A.C. e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi, compatibilmente con le risorse dell'Ente e con i vincoli normativi.

L'Amministrazione Comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui alla L.R. n. 8 del 16 maggio 1978 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Attività dell'amministrazione riferite al sistema sportivo locale

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso, previo pagamento dei corrispettivi.

Art.4 - Forme di gestione

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 vengono gestiti mediante l'affidamento in uso o in gestione in una delle forme previste dal D.Lgs.267/2000 a associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali come previsto dall'art. 90 della L. 289/2002 recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

L'affidamento in uso o in gestione ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN USO

Art. 5 - Affidamento in uso

Gli impianti, le palestre e le aree di gioco comprese negli edifici scolastici sono affidate in uso ai legali rappresentanti degli istituti scolastici.

L'affidamento in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'affidamento stesso. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali ad esempio: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 6 - Modalità di assegnazione per l'affidamento in uso

Di norma e salvo che l'Amministrazione Comunale non ritenga necessario provvedervi altrimenti, gli impianti vengono concessi in uso ai di cui all' art. 4 che, essendo interessati ad usufruirne, presentano all'inizio di ogni anno sportivo domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- associazioni sportive dilettantistiche, considerando come priorità l'importanza del campionato federale a cui hanno diritto di iscrizione;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale e/o nazionale;
- associazioni sportive dilettantistiche che risultino essere in possesso di regolare iscrizione al registro CONI da almeno anni uno e ininterrotto;
- promozione e divulgazione di attività educativa e di orientamento allo sport svolta durante gli anni di attività (curriculum vitae).

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre. In mancanza di programma scolastico di utilizzo delle palestre, entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorizzazioni agli altri soggetti saranno rilasciate nei modi ordinari. Dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, sono consentite autorizzazioni temporanee di durata non superiore a tre mesi, fatti salvi gli effetti inibitori derivanti dalle programmazioni scolastiche.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di gare di campionato federale viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, dando priorità alle esigenze delle associazioni sportive dilettantistiche praticanti attività federale. In caso di concomitanza, per qualsivoglia motivazione, di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività federale, fermo restando le norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare ufficiali hanno precedenza sugli allenamenti.

Art. 7 - Modalità di utilizzo per l'affidamento in uso

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate, compresa ogni forma di pubblicità che non risulti formalmente consentita dal Comune.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati a pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici ed accompagnatori, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione Comunale, della provincia e della scuola per i controlli che ritengano di effettuare.

I concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine i concessionari sono obbligati a contrarre apposita polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali e per il numero dei loro associati nonché apposita polizza fideiussoria con obbligo di pagamento su semplice richiesta e senza beneficio di preventiva escussione del patrimonio del garantito, dell'importo pari al valore di mercato dell'immobile per gli eventuali danni che possono essere arrecati.

Un responsabile del concessionario, appositamente individuato, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare alle autorità competenti l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'affidamento;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente a pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- contravvenire all'apposito regolamento d'uso dell'impianto.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 8 – Tariffe

Nell'affidamento in uso le tariffe praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti, comprese le palestre annesse agli edifici scolastici per le attività diverse da quelle curricolari, sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 9 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti

L'affidamento in uso di ciascun impianto alle associazioni sportive dilettantistiche e/o agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata per periodi più brevi o più lunghi qualora ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 10 – Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle associazioni sportive dilettantistiche tenendo conto delle priorità descritte all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 – Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi studenteschi, congressi, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, nonché per motivi di ordine pubblico.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione alle associazioni sportive dilettantistiche interessate. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Art. 12 - Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, previa diffida, il funzionario competente ha facoltà di revocare l'affidamento con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute, senza diritto ad alcun indennizzo, o al risarcimento di eventuali danni arrecati agli attrezzi, agli arredi, alle cose o alla struttura, in proprio o mediante il fideiussore, costituito ai sensi del precedente art.7.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art 13 - Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'affidamento dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e garantire il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene dei lavoro.

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 14 - Criteri generali della concessione in gestione

Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi tecnici, economici o di opportunità sociale, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche con priorità ai soggetti aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del territorio comunale come risultante dall'elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche del Comune di Campobello di Mazara.

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione (concessionario) degli impianti sportivi mediante la stipula di apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

Art. 15 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 4, o alle altre imprese abilitate per legge, avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa vigente mediante valutazione dell'offerta più vantaggiosa nella quale dovrà essere tenuto conto in ogni caso dei seguenti criteri:

- 1) esperienza acquisita in attività sportiva;
- 2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto ed in particolare collaborazione con istituzioni e/o enti sportivi nella promozione e divulgazione dell'attività svolta comprovato da idonea documentazione;
- 3) affidabilità economica;
- 4) qualificazione federale degli istruttori e/o allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto;
- 5) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani e/o diversamente abili;
- 6) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire, determinato come indicato al successivo art. 18;
- 7) progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto.

Art.16 - Obblighi del concessionario

Il concessionario, oltre a corrispondere il canone di cui al successivo articolo 17, dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurandone l'apertura e la custodia diurna, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le pulizie, la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza degli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso, nonché provvedere con spesa a proprio carico, alla voltura di tutti i contatori (luce, acqua, gas, telefono, ect). È fatto divieto assoluto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi la gestione dell'impianto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe praticate dal concessionario all'utenza, che non possono essere di importo superiore a quello stabilito dall'Amministrazione comunale, devono essere esposte in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, nel caso di affidamento in gestione, devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale, entro il mese di maggio dell'anno precedente o comunque, nei casi di nuovi affidamenti, all'inizio dello stesso. Sono conseguentemente a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria che risulteranno meglio definite nella convenzione di affidamento.

Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, salvo diverse intese da definire nella convenzione di affidamento;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per:

- lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'impianto;
- avviare servizio di bar/ristoro e di altre attività accessorie al servizio espletato.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi affidati in gestione nei limiti indicati dalle specifiche convenzioni di affidamento.

Art.17 - Determinazione e pagamento del canone

Per gli impianti di cui al precedente articolo 15, l'Amministrazione Comunale stabilisce il canone minimo di concessione. Il canone minimo è determinato dall'Ufficio Patrimonio del Comune, ed è approvato con decreto sindacale.

Il canone è soggetto a revisione annuale, da calcolarsi nel mese di gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice Istat.

Il concessionario, al momento della firma della concessione, ha l'obbligo di produrre fideiussione bancaria o assicurativa, senza obbligo di escussione preventiva, da estendersi non solo al canone ma al valore della struttura.

Art. 18 – Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Art. 19 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Sono fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti. È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare, contestualmente e con medesima data scadenza, una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 – Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla L. R. n. 48/91, per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. R. 17 maggio 1984, n. 31, "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport";
- alla L.R. 16 maggio 1978, n. 8 "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana", come modificata da L. R. n. 2/2002 e n. 4/2003;
- alla L.R. SICILIA 30 dicembre 2000, n. 36 "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
- alla Lg. 91/1981 ed ogni altra norma integrativa e modificativa della vigente normativa, per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto Comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione, dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e preso atto che il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile non è dovuto, ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Approvato e sottoscritto

ORIGINALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che copia della presente deliberazione :

1. È stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per giorni 15 consecutivi. (art. 11 L.R. 44 1 comma).

Campobello di Mazara li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi dell'art. 12 L.R. 3/12/91, n.44;

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ :

1- perche' decorsi giorni 15 dalla pubblicazione

2- perche' dichiarata urgente

Nota:-(la voce che interessa viene segnata con un X a fianco)

Campobello di Mazara li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
